

Ordine di provvedere all'attivazione delle procedure di caratterizzazione di un sito di interesse nazionale

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 1° febbraio 2016, n. 609 - Russo, pres. f.f. ed est. - Laezza S.p.A. (avv.ti Sasso e Soprano) c. Commissario di Governo per l'emergenza, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Siti di interesse nazionale - Ordine di provvedere all'attivazione delle procedure di caratterizzazione del sito.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Giova premettere che la l. 426/98, all'art. 1, IV comma, identificò il "*Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano*" quale sito ad alto rischio ambientale e stabilì che gli ambiti dei siti di interesse nazionale fossero perimetrati dal Ministero dell'Ambiente, sentiti i Comuni interessati.

In attuazione di tale prescrizione, dapprima con d.m. 10 gennaio 2000 poi con il d.m. 8 marzo 2001, il Ministero dell'Ambiente approvò il perimetro provvisorio delle aree del "*Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano*", demandando l'individuazione delle aree oggetto di subperimetrazione al Presidente della Regione Campania – quale commissario delegato. In seguito, con l'ordinanza commissariale 31 dicembre 2004, n. 233, fu disposto l'affidamento all'ARPAC delle attività per definire la subperimetrazione dei Comuni appartenenti allo stesso sito, cui seguì la nota 6 dicembre 2005, prot. 9738/CD/LT, con la quale il Commissario di governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania trasmise al Ministero copia della subperimetrazione.

Infine, dopo un'ulteriore integrazione, recante l'inserimento di altri 16 comuni (D.M. 10 gennaio 2006), la conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero in data 28 febbraio 2006, approvò la subperimetrazione del Litorale.

2. Tale attività precede l'ordinanza 13 giugno 2007, n. 6146/CD/MP/U del subcommissario per l'emergenza, le bonifiche e la tutela delle acque nella Regione Campania, avente appunto ad oggetto «Legge 426/98 - Sito di Interesse Nazionale - D.M. 10.01.2000 - D.M. 08.03.2001 - D.M. 31.01.2006 - Perimetrazione "*Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano*" - Notifica attivazione procedure di caratterizzazione, ed in mancanza diffida ad adempiere ed esecuzione in danno», che costituisce l'oggetto del presente giudizio.

In tale provvedimento – destinato ad un ampio novero di soggetti, tra cui la s.p.a. Laezza, odierna ricorrente – si comunica alla "Azienda/Società/Ditta/Impresa in indirizzo" come essa compaia tra quelle inserite nel relativo elenco di cui al documento predetto, svolgendo od avendo svolto "la propria attività nel territorio di competenza del Comune in indirizzo [nel caso, Marcianise] e ciò fin dalla data del decreto di perimetrazione", e come "tutte le aree anche di proprietà privata rientranti nei Siti di Interesse Nazionale siano e debbano essere riconosciute come potenzialmente inquinate e pertanto, ai sensi della normativa vigente in materia, siano assoggettate a interventi di M.I.S.E. [messa in sicurezza d'emergenza] e di caratterizzazione". Sulla base di tale premessa, nell'ordinanza in questione si precisa che "laddove l'Azienda/Società/Ditta/Impresa in indirizzo non vi si abbia già provveduto, la procedura di caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda" dovrà essere "immediatamente e contestualmente preceduta dalla messa in sicurezza di emergenza". Inoltre, si aggiunge che "l'istruttoria tecnica e l'approvazione dei Piani di Caratterizzazione, dei Progetti Preliminari e Definitivi per i siti compresi nei SIN, ai sensi dell'art. 15 del citato D.M. n. 471/99 e ss.mm.ii., ora art. 252, parte quarta, titolo V del D. lgs. 152/2006, sia di esclusiva competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che può avvalersi dell'APAT, dell'ISS, dell'ARPA territorialmente competente, nonché di altri soggetti pubblici e privati qualificati, ai quali occorrerà inviare contemporaneamente copia dei suddetti piani, giusto elenco allegato alla presente come All. A"; inoltre, si soggiunge inoltre che "l'ordinanza n. 3100 del 22.12.00 del Ministero dell'Interno, all'art. 10 comma 1 e 2, dispone che in caso di inadempienze dei soggetti obbligati, la scrivente Struttura Commissariale, abbia a procedere alla relativa attivazione delle procedure di esecuzione degli interventi in danno"; infine, l'ordinanza richiama il piano regionale di bonifica delle aree inquinate della Regione Campania, redatto ai sensi dell'alt. 22 del d. lgs. n.22/97, del D.M. n.185/99 e D.M. n.471/99, pubblicato sul BURC n. speciale del 09 settembre 2005". Pertanto, "ravvisata la necessità e l'urgenza che si dia immediato seguito alle procedure per la messa in sicurezza di emergenza e per la presentazione del relativo Piano di Caratterizzazione del sito in oggetto", l'ordinanza intima "al legale rappresentante della l'Azienda/Società/Ditta/Impresa in indirizzo, quale soggetto obbligato: 1) di provvedere ed attivare ad horas, e non oltre le quarantotto ore dalla ricezione della presente, laddove non vi abbia già provveduto, le procedure per la MISE del sito in oggetto; 2) a voler trasmettere, laddove non vi abbia già provveduto, entro e non oltre 10 gg. (dieci) a questa Struttura e agli Enti di competenza di cui all'allegato elenco gli atti dimostrativi, così come previsti e richiesti dalla vigente normativa in materia, dell'avvenuta e/o attivante MISE; 3) a voler trasmettere, laddove non vi abbia già provveduto, entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla ricezione della presente, il Piano di Caratterizzazione del sito di che trattasi, nonché tutta la documentazione, gli atti, gli elaborati, le certificazioni, e niente escluso ed eccettuato, utile ed indispensabile, così come richiesto dalla normativa vigente in materia, sia per

l'acquisizione dei pareri, assensi, nulla osta, ecc., sia per la validazione, sia per la successiva approvazione dello stesso da parte del Ministero dell'Ambiente”.

3. Avverso tale provvedimento la Laezza S.p.A. ha proposto il presente ricorso, affidando la domanda di annullamento a due motivi di diritto, così rubricati:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., L. n. 426/1998, artt. 40, 242 e ss. e 252 D. Lgs. 152/2006 – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità, sviamento, manifesta ingiustizia;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 L. 241/1990 – carenza di motivazione – omessa comunicazione di avvio del procedimento.

4. Si sono costituiti in giudizio il Commissario di governo per l'emergenza bonifiche nella Regione Campania, il Ministero dell'Ambiente ed il Comune di Marcianise, concludendo per la reiezione del gravame.

5. Le parti hanno depositato memorie difensive insistendo nelle rispettive richieste.

6. All'udienza pubblica del 26 gennaio 2016, sentiti i difensori presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. Il ricorso è fondato.

7.1. La Sezione non ha motivo per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal T.A.R. del Lazio, Sezione I, la quale ha accolto svariati ricorsi avverso analoghe ordinanze indirizzate ad altri soggetti titolari di aree incluse nella medesima perimetrazione (cfr. sentenze 21 febbraio 2015, n. 2983, 12 febbraio 2013 n. 1544, 27 dicembre 2011, nn. 10197, 10198, 10199, 10200, 10201, 10202, 10203, 10204, 10205, 10207 e 10210), uniformandosi peraltro alle statuizioni rese dal Consiglio di Stato nell'ambito dei numerosi ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti da altre numerose aziende ubicate nel sito di interesse nazionale “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano”, destinatarie di ordini di caratterizzazione e messa in sicurezza dell'area aziendale identici a quello di cui qui si discute, che hanno trovato accoglimento (si confronti, per tutti, il D.P.R. 26 aprile 2010, su parere C. Stato, II, n. 4026/2008, reso nell'Adunanza 18 marzo 2009).

In particolare, nelle suindicate decisioni è stata favorevolmente scrutinata la censura di difetto d'istruttoria, introdotta anche nel presente giudizio col primo motivo, il quale pertanto merita anch'essa accoglimento.

7.2. Invero, come si desume dal suo contenuto, prima riprodotto, l'ordinanza non indica quale evento avrebbe contaminato l'area appartenente alla ricorrente; e, ancor prima, non chiarisce quali siano i parametri, rispetto ai quali sarebbe stato costì riscontrato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione.

Tale genericità anzitutto si pone in aperto contrasto con le previsioni di legge, secondo cui gli adempimenti imposti - messa in sicurezza di emergenza e caratterizzazione - presuppongono entrambi che sia già stato in concreto accertato l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (art. 242, commi 2 e 3, d. lgs. 152/2006).

Al contrario, il generico contenuto dell'ordinanza imporrebbe alla ricorrente di effettuare complesse e onerose ricerche per stabilire se il terreno sia effettivamente inquinato, per poi eventualmente procedere alle attività richieste.

7.3. In definitiva, ribadite le considerazioni svolte nelle pronunce già richiamate, da intendersi come integralmente recepite nella presente sentenza, va annullata l'impugnata ordinanza 13 giugno 2007, n. 6147.

7.4. Il ricorso va invece dichiarato inammissibile per quanto riguarda la domanda di annullamento degli ulteriori provvedimenti impugnati, essendo generiche le censure che ad essi si riferiscono ed essendo comunque carente l'interesse al loro annullamento, atteso che il danno lamentato consegue in realtà dalle specifiche ordinanze di messa in sicurezza, come quella del 13 giugno 2007, le quali avrebbero dovuto individuare le aree effettivamente inquinate e disporre la M.I.S.E.: cosa che, nella specie, non è però avvenuta correttamente, come si è precedentemente rilevato.

8. Considerata la peculiarità della causa e delle vicende ad essa sottostanti si ritengono sussistere giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

Il contributo unificato va posto a carico dell'autorità emanante.

(Omissis)